

REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO “ ToscanaSpazio ”

TITOLO I

Art. 1. Scopo e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento integra lo Statuto dell'Associazione senza scopo di lucro **ToscanaSpazio**, nel seguito anche denominata “Associazione”, di cui esplicita le modalità organizzative, funzionali ed operative.

Il presente Regolamento è approvato separatamente dallo Statuto ed ha vita propria rispetto a quest'ultimo. Il Regolamento dell'Associazione può essere modificato con approvazione da parte dell'**Assemblea degli Associati**. Esso costituisce, in tal modo, il corpo di regole fondamentali cui gli Associati devono attenersi per gli atti associativi e per i rapporti tra gli Associati all'interno dell'Associazione stessa e degli Associati verso l'esterno.

Nel seguito, i riferimenti alle diverse figure, indicate per brevità solo al maschile (l'Associato, il Presidente, etc.), sono da intendere per entrambi i sessi.

Art. 2. Sede Legale ed attività in remoto

La Sede Legale dell'Associazione è riportata come d'obbligo nello Statuto e la sua variazione comporta una variazione dello Statuto stesso.

L'Associazione utilizzerà preferibilmente, ma non esclusivamente, comunicazioni elettroniche tra e verso gli Associati, rendendo disponibile la documentazione relativa alle attività sul sito ufficiale www.toscanaspazio.it, anche in apposite aree riservate agli Associati.

Art. 3. Denominazione degli Associati

Gli Associati si distinguono in:

Associati Fondatori: gli Associati Fondatori sono i primi firmatari dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. L'elenco degli Associati Fondatori è contenuto nell'Atto Costitutivo dell'Associazione ed è pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Gli Associati Fondatori costituiti in Assemblea, eleggono per la prima volta i componenti del Consiglio Direttivo tra i quali vengono ulteriormente eletti per la prima volta il Presidente, il Direttore Esecutivo e il Vicepresidente. Versano, all'atto della Costituzione dell'Associazione, la quota prevista nell'Atto Costitutivo.

Nell'attività associativa l'Associato Fondatore ha i medesimi obblighi e diritti di ogni altro Associato.

Associati Ordinari: l'Associato Ordinario è una persona fisica che è tenuto a versare la quota annua associativa *ordinaria*.

La quota associativa *ordinaria* è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, in quanto delegato con questo articolo, in modo permanente fino a revoca, dall'Assemblea ai sensi dell'Art 12., c. 3 dello Statuto.

Nell'attività associativa l'Associato Ordinario ha i medesimi obblighi e diritti di ogni altro Associato.

Associati Sostenitori: l'Associato Sostenitore è una persona fisica, giuridica, ente od organizzazione che è tenuto a versare la quota associativa *speciale*.

La quota associativa *speciale* è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, in quanto delegato con questo articolo, in modo permanente fino a revoca, dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 12 c. 3 dello Statuto.

Nell'attività associativa l'Associato Sostenitore ha i medesimi obblighi e diritti di ogni altro Associato.

Nel caso in cui l'Associato Sostenitore non sia una persona fisica, esso verrà rappresentato in Assemblea da un delegato indicato nel modulo di richiesta di associazione (e che avrà comunque diritto ad un solo voto in Assemblea).

L'Associato Sostenitore ha diritto ad un solo voto in Assemblea, indipendentemente dall'entità della quota versata.

Art. 4. Adesione degli Associati

L'aspirante Associato, Ordinario o Sostenitore, è tenuto ad accettare lo Statuto, il Regolamento e a pagare la quota associativa annuale entro il 31 Gennaio di ogni anno sociale.

Lo Statuto e il Regolamento saranno a disposizione dell'aspirante Associato, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante Associato deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione, nel quale riporterà i suoi dati personali, e il suo recapito.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e spedito per posta ordinaria o via fax alla sede dell'Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.

Con questo Regolamento l'Assemblea attribuisce al Consiglio Direttivo fino a revoca espressa, il compito di decidere dell'ammissione degli Associati e degli Affiliati.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile o comunque entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda, sull'ammissione degli aspiranti

Associati che abbiano fatto richiesta di iscrizione dall'ultima riunione effettuata dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di accettazione della richiesta, il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo della iscrizione al nuovo Associato.

Degli Associati e degli Affiliati (vedi Art.6) è tenuto apposito Registro aggiornato, disponibile nell'area riservata agli Associati del sito internet dell'Associazione. Eventuali variazioni dei dati dichiarati nella domanda di ammissione possono essere richieste al Direttore Esecutivo, che provvede ad aggiornare il Registro.

A decorrere dalla data in cui l'Associato viene iscritto nel Registro degli Associati, questi viene considerato Associato a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti.

In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare all'aspirante Associato le motivazioni della mancata accettazione

L'aspirante Associato potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

Art. 5. Requisiti di associabilità

Oltre a quanto espressamente previsto dall'Art.5 dello Statuto, si intendono ammissibili le richieste di associazione provenienti da soggetti che possiedano i seguenti requisiti di onorabilità:

1. Assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna.
2. Assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
3. Ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3.06.1998 e successive modifiche, assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla vigente normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
4. Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
5. Assenza di contravvenzioni accertate per violazioni, non conciliabili in via amministrativa, di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è uniforme e volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6. Denominazione degli Affiliati

Gli Affiliati si distinguono in:

Affiliati Ordinari: l’Affiliato Ordinario è una persona giuridica, ente, o organizzazione che partecipa a pieno diritto alla vita e alle iniziative dell’Associazione, ma non partecipa agli organi della stessa.

Ogni Affiliato ordinario è tenuto a versare la quota annua di affiliazione entro il 31 Gennaio di ogni anno sociale.

La quota di affiliazione è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, in quanto delegato con questo articolo, in modo permanente fino a revoca, dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 12 c. 3 dello Statuto.

Affiliati Onorari: l’Affiliato Onorario è una persona fisica che si è distinta nello svolgimento della propria attività scientifico e/o professionale nel campo delle tecnologie aerospaziali

L’Affiliato onorario viene affiliato su delibera dell’Assemblea anche su proposta del Consiglio Direttivo e resta esente dal pagamento di quote. Partecipa a pieno diritto alla vita e alle iniziative dell’Associazione, ma non agli organi della stessa.

Gli Affiliati hanno tutti uguale diritto di partecipare solo alla vita culturale e scientifica dell’Associazione, potendo frequentare i locali e le iniziative promosse dall’Associazione secondo le modalità e nel rispetto dell’apposito Regolamento dell’Associazione.

Art. 7. Adesione degli Affiliati

L’adesione degli Affiliati segue lo stesso processo descritto all’Art. 4.

Art. 8. Esclusione dall’Associazione

L’esclusione degli Associati e degli Affiliati dall’Associazione viene decisa dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati o Affiliati esclusi hanno facoltà di ricorrere avverso il provvedimento di o esclusione tramite motivata istanza per iscritto al Consiglio Direttivo, da inviare all’indirizzo legale dell’Associazione tramite raccomandata postale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo porta in esame l’istanza alla prima Assemblea e ne comunica l’esito ai ricorrenti. Qualora l’Assemblea confermi l’esclusione, non sono ammessi ulteriori ricorsi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ritenuti motivi sufficienti per perdere la qualità di Associato o Affiliato:

- *perdita dei requisiti di cui all’Art.5 del presente Regolamento*

- *morosità, mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento;*
- *la sospensione o la radiazione dai rispettivi Albi Professionali;*
- *provvedimenti dell'autorità giudiziaria in sede penale di cui all'Art.5 del presente Regolamento*
- *atti comportanti il danneggiamento dell'immagine dell'Associazione;*
- *e quant'altro venga ritenuto una grave violazione a discrezione dell'Assemblea degli Associati.*

TITOLO II

Art. 9. Quote di associazione ed affiliazione

Le quote annuali di associazione o di affiliazione hanno validità relativa all'anno solare del pagamento, cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene effettuato il pagamento.

Le quote di associazione per le diverse tipologie di associati ed affiliati sono le seguenti:

Associati Sostenitori: Quota annuale di Associazione **Speciale**.

Associati Ordinari: Quota annuale di Associazione **Ordinaria**.

Affiliati Ordinari: Quota annuale di Affiliazione **Ordinaria**.

Affiliati Onorari: Non è richiesto alcun pagamento di quote.

Con questo Regolamento l'Assemblea attribuisce al Consiglio Direttivo fino a revoca espressa, il compito di decidere dell'importo delle quote di associazione per tutte le diverse tipologie di associati ed affiliati.

Il Consiglio Direttivo decide l'importo delle quote annuali per ciascuna tipologia di Associato e Affiliato entro il 15 dicembre dell'anno solare precedente.

L'importo delle quote per ciascuna tipologia di Associato e Affiliato verrà pubblicato sul sito internet dell'Associazione, riportato sui moduli di richiesta di Associazione e comunicato annualmente a ciascun Associato e Affiliato mediante posta elettronica o cartacea.

Il pagamento della prima quota di associazione dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal momento della accettazione della domanda di adesione con le modalità comunicate dal Direttore dell'Associazione.

Le quote annuali successive alla prima devono essere versate entro il 31 gennaio dell'anno solare al quale fanno riferimento.

La quota ovvero ogni altro contributo versato da un Associato o Affiliato è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 10. Altri supporti finanziari

In aggiunta alle quote di associazione, ToscanaSpazio può stabilire quote di partecipazione ad eventi da essa organizzati, anche differenziate fra diverse categorie di Associati o Affiliati, ovvero fra Associati, Affiliati e partecipanti esterni all'Associazione.

L'Associazione può inoltre ottenere ricavi da altri fonte, quali mostre, pubblicità, sponsor, disseminazione di informazioni, pubblicazioni (anche su Internet), etc.

La partecipazione a progetti finanziati, sia nazionali che internazionali è prevista come una potenziale fonte di supporto finanziario.

Con questo Regolamento l'Assemblea attribuisce al Consiglio Direttivo fino a revoca espressa, il compito di decidere in materia di altri supporti finanziari.

Art. 11. Collaboratori dell'Associazione

L'Associazione può avvalersi, ai fini del raggiungimento dei propri scopi sociali, di collaboratori quali dipendenti, titolari di partita iva etc...

Le norme e le indicazioni relative alla gestione, all'organizzazione, alla formazione e al trattamento di tali collaboratori sono demandate ai contratti che saranno di volta in volta stabiliti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Art. 12. Amministrazione del Patrimonio Associativo

Il Patrimonio è amministrato secondo quanto indicato di seguito:

Modalità di Amministrazione del Patrimonio Associativo:

Il patrimonio dell'Associazione, come definito nello Statuto, è amministrato dal Consiglio Direttivo (CD). Il CD deve tenere i libri contabili e deve:

- predisporre il **bilancio preventivo** entro la fine dell'esercizio precedente;
- redigere il **rendiconto economico e finanziario** e renderlo disponibile agli Associati almeno 30 giorni prima dell'Assemblea fissata per la sua approvazione.

Limiti di spesa e delega:

Il Consiglio Direttivo, in quanto organo amministrativo dell'Associazione, delibera sulle spese. In deroga a tale norma, sono stabilite le seguenti deleghe per spese:

- fino a € 1.000= (euro mille) con la sola firma del Presidente o del Direttore esecutivo
- fino a € 10.000= (euro diecimila) con firma congiunta di Presidente, Vice Presidente, Direttore esecutivo.

Approvazione da parte dell'Assemblea

Il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato da parte dell'Assemblea entro il 31 Gennaio dell'anno solare al quale fa riferimento.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere discusso ed approvato da parte dell'Assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo al quale si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario saranno discussi e approvati dall'Assemblea secondo Statuto.

In attesa dell'approvazione del bilancio preventivo in Assemblea, quanto contenuto nello stesso sarà adottato in via provvisoria per la gestione dell'Associazione.

Pubblicazione ed accesso ai libri contabili

Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario saranno resi accessibili nell'area riservata agli Associati del sito internet dell'Associazione, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Gli Associati possono, con congruo preavviso, visionare in ogni momento i libri contabili dell'Associazione e, a proprie spese, fare fotocopie degli stessi.

TITOLO IV

Art. 13. Compiti del Direttore Esecutivo e dei membri del Consiglio Direttivo

Il **Direttore Esecutivo** coordina l'esecuzione delle iniziative e le relazioni esterne dell'Associazione, cura gli aspetti organizzativi dell'Associazione, assicurando la massima precisione, trasparenza e puntualità nelle comunicazioni agli Associati dell'Associazione.

In qualità di Tesoriere, il Direttore Esecutivo gestisce gli aspetti economico-finanziari dell'Associazione. In collaborazione con studi professionali cura la tenuta dei Registri ufficiali, controlla le entrate e le uscite, e mantiene costantemente aggiornati i dati economici a

disposizione del Presidente e del Consiglio Direttivo necessari per la gestione dell'Associazione in modo corretto e sostenibile.

Il Direttore Esecutivo redige e conserva i verbali relativi alle riunioni del Consiglio Direttivo, e cura le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione e gli Associati. Vigila sui limiti di spesa e sulle relative procedure di delega fissate dall'Art. 12. del presente Regolamento.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo assumono di volta in volta incarichi specifici, conferiti dal CD per studiare, tenere sotto controllo e rendicontare al CD le attività dell'Associazione, le opportunità di crescita e di attività coordinate tra gli Associati, progetti e gestione di nuovi servizi agli Associati e non Associati.

Art. 14. Convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio di Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Esecutivo, con la maggioranza dei voti.

Il CD si riunisce almeno 3 volte l'anno. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono stabiliti dalla Presidenza, e resi noti agli altri membri del CD entro la settimana precedente alla riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Nel corso delle riunioni le deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Il CD può essere convocato in qualsiasi momento, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza del CD ne faccia richiesta. Il Presidente presiede le riunioni del CD e delega al Direttore Esecutivo le funzioni di Segretario.

In caso di impossibilità temporanea da parte del Presidente a svolgere le proprie funzioni, la carica e le relative funzioni passano al Vice-Presidente o, se anch'esso impossibilitato, al Direttore Esecutivo.

Nel caso di rinuncia da parte del Presidente decadrà l'intero Consiglio Direttivo e si andrà a nuove elezioni entro 90 giorni per reintegrare gli organi sociali nella loro completezza. Le funzioni di Presidente dell'Associazione sono svolte, durante il processo di convocazione dell'Assemblea elettiva e dello svolgimento delle elezioni, da parte del Vice-Presidente o, in subordine, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il voto del Presidente nel Consiglio Direttivo non vale doppio.

Art. 15. Convocazione e svolgimento dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati si riunisce entro il mese di gennaio e di giugno di ogni anno in seduta ordinaria, di preferenza presso località già sede di attività sociali, oppure in qualsiasi altro momento dell'anno, in seduta straordinaria.

In particolare l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto economico e finanziario, sull'elezione degli organi dell'Associazione e sull'approvazione e modifica dello Statuto e del Regolamento.

Per Statuto e Regolamento valgono le maggioranze rafforzate previste dall'art. 12 c. 12 dello Statuto.

Il Presidente in carica, o il suo sostituto, ai sensi dell'Art. 14. del presente Regolamento, indice la convocazione dell'Assemblea con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la votazione finale, indicando il luogo, l'orario e l'Ordine del Giorno (**OdG**).

La convocazione avverrà con invio di posta elettronica o cartacea a ciascun membro dell'Assemblea.

Ciascun membro dell'Assemblea può farsi rappresentare come previsto dall'Art. 12 c. 9 dello Statuto.

Tutti gli Associati hanno diritto ad un voto singolo. Il voto del Presidente in Assemblea non vale doppio.

All'apertura dell'Assemblea il Presidente, individuato, nel Presidente dell'Associazione, provvede a:

- *accertare la validità dell'Assemblea;*
- *designare un Segretario di Assemblea che lo coadiuvi nei lavori e provveda alla compilazione del verbale;*
- *dirigere i lavori, regolamentare gli interventi e i dibattiti per precedenza e durata;*
- *in caso di votazioni degli organi dell'Associazione, provvedere alla formazione del seggio elettorale.*

Il verbale di Assemblea dovrà essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, trascritto in apposito registro a cura del Presidente e pubblicato anche in forma sulle apposite pagine web accessibili agli Associati.

Art. 16. Elezioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade con l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del secondo anno di mandato.

Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce, entro Dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il successivo biennio e la data delle elezioni.

Le candidature devono pervenire al CD uscente entro 30 giorni dalla data delle elezioni e verranno tempestivamente diffuse a tutti gli Associati.

Sono ammesse esclusivamente le candidature degli Associati in regola con il pagamento della quota Sociale dell'anno in corso. Non sono ammesse candidature a più di una carica.

I candidati avranno la possibilità di far conoscere agli altri Associati il proprio programma elettorale sia con l'inserimento dello stesso nell'area riservata agli Associati del sito internet dell'Associazione, sia attraverso la diffusione via e-mail.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina nel suo seno un *Seggio elettorale* composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra gli associati presenti, che non siano candidati. Il Seggio elettorale:

- *verifica il diritto degli elettori ad esprimere il voto;*
- *sovrintende alle operazioni di voto e registra gli associati che hanno votato;*
- *il Presidente del Seggio riceve e pone nell'urna le schede votate;*
- *controlla la validità delle schede o del voto;*
- *sovrintende alle operazioni di scrutinio;*
- *sovrintende alle operazioni di ballottaggio in caso di parità di voti;*
- *redige verbale scritto delle operazioni elettorali.*

Costituiscono elettorato attivo tutti gli Associati effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al 30 giugno dell'anno in corso. Gli Associati effettivi che, in tale data, non risultino in regola con il pagamento della quota associativa, potranno comunque essere ammessi a votare ove dimostrino di aver effettuato il pagamento della quota sociale entro il termine previsto per la chiusura del seggio. Tale pagamento potrà avvenire anche in sede di Assemblea, purché entro il termine previsto per la chiusura del seggio.

L'elettore può esprimere una quantità massima di preferenze pari in totale al numero di Consiglieri che devono essere eletti.

L'individuazione dei consiglieri eletti avverrà sulla base di una graduatoria: risulteranno eletti i primi "n" candidati ad aver ricevuto il maggior numero di voti. Il numero "n" si riferisce al numero di consiglieri da eleggere come definito dal Consiglio Direttivo uscente.

Nel caso in cui il numero di candidati sia esattamente pari al numero dei consiglieri da eleggere si prevede la modalità di voto per acclamazione o alzata di mano.

A parità di voti si procede al ballottaggio.

Proclamazione degli eletti

- Lo spoglio delle schede avviene non appena concluse le operazioni di voto.
- Esauriti i relativi controlli, ivi compresa l'eleggibilità degli Associati votati che non figuravano nelle liste, il Presidente del Seggio rende noti i voti riportati da ciascun candidato.

- Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
- I nuovi eletti si riuniscono per convocazione del Presidente uscente
- La convocazione ha luogo nel più breve tempo possibile, dopo la proclamazione dei risultati, e comunque non oltre 30 giorni.

Art. 17. Elezione delle altre cariche

Al termine dell'elezione di cui all'Art. 16, il nuovo Consiglio Direttivo provvede a riunirsi e a procedere all'elezione del Presidente e del Direttore Esecutivo.

Durante la riunione, i Consiglieri che intendono candidarsi palesano la propria candidatura al CD che procede poi all'elezione. Ogni consigliere vota un solo nome per il Presidente, un solo nome per il Vicepresidente e un solo nome per il Direttore Esecutivo.

Nel caso in cui vi sia un solo candidato per ciascuna carica da eleggere si prevede la modalità di voto per alzata di mano o acclamazione.

L'individuazione degli eletti avviene sulla base del maggior numero di voti ricevuti.

A parità di voti si procede al ballottaggio.

Art. 18. Altri poteri dell'Assemblea

L'Assemblea è titolata a decidere sulla prolungata assenza di un membro del Consiglio Direttivo come causa di sua sostituzione.

In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata del Direttore Esecutivo, il Consiglio Direttivo, reintegrato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 comma I secondo capoverso dello Statuto, provvede all'elezione del nuovo Direttore esecutivo, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 19. Elezione dei revisori

L'Organo dei Revisori, se costituito dall'Assemblea, che ne nomina i componenti, dura in carica 3 anni. L'Organo dei revisori può essere monocratico o collegiale. In quest'ultimo caso i Revisori devono essere 3.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti ad uno degli Ordini, Toscani, dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e, all'accettazione dell'incarico devono pre-concordare il compenso per l'espletamento dell'incarico.

L'Organo dei Revisori verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.